

DETERMINAZIONE N. 152/2022

Oggetto: Determinazione n.117 del 26 aprile 2022 avente ad oggetto “Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti erogatori di cui all’art. 3 comma 1-bis della Legge n. 4/2004.” - Rettifica per errori materiali.

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);

VISTO il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in data 20 aprile 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 2021 al n. 996, con il quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato dal decreto legislativo 217/2017, art. 14-bis, comma 2 lett. a) in base al quale AgID svolge, tra le altre, le funzioni di: “Emanazione di linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea”;

VISTO l’art. 11 della legge n. 4 del 2004, così come modificata dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 in cui si richiede che l’Agenzia dell’Italia Digitale, emani, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull’accessibilità;

VISTO l'articolo 3 comma 1-bis della legge n. 4/2004, come introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, il quale ha esteso l'applicazione della legge 4/2004 a soggetti giuridici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 comma 1;

VISTO l'articolo 9 comma 1-bis della legge n.4/2004, come introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 e modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, il quale dispone che l'inosservanza delle disposizioni della legge 4/2004 da parte dei soggetti indicati all'articolo 3 comma 1-bis è accertata e sanzionata dall'AgID;

VISTA la determinazione n. 160/2018 con la quale AgID ha adottato il "Regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTA la determinazione n. 437/2019 del 20/12/2019, con la quale AGID ha adottato le Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici;

VISTA la determinazione n. 117 del 26 aprile 2022 con la quale AgID ha adottato contestualmente sia le *Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti erogatori di cui all'art. 3 comma 1-bis della Legge n. 4/2004* unitamente all'Allegato 1 recante il Modello di dichiarazione di accessibilità, sia il "Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis della legge n. 4/2004";

CONSIDERATO che per mero errore materiale il titolo della suddetta determinazione n. 117/2022 menziona le *Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti erogatori di cui all'art. 3 comma 1-bis della Legge n. 4/2004*, ma non anche il "Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis della legge n. 4/2004";

CONSIDERATO che nell'Allegato 1 alle suddette Linee Guida, contenente il "Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e applicazione mobile per i soggetti di cui all'art. 3 comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4", sono stati rilevati errori materiali;

CONSIDERATO, altresì, che nel testo del suddetto Regolamento sono stati rilevati errori materiali;

RITENUTO necessario porre rimedio agli errori materiali rilevati.

DETERMINA

1. di integrare il titolo della determinazione n. 117/2022 del 26 aprile 2022, "*Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti erogatori di cui all'art. 3 comma 1-bis della Legge n. 4/2004*" aggiungendovi, in fine, le seguenti parole: "**e Regolamento recante**

le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis della legge n. 4/2004";

2. di rettificare il *"Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e applicazione mobile per i soggetti di cui all'art. 3 comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4"*, come di seguito indicato:

- in corrispondenza della voce *"Modalità di invio delle segnalazioni all'AgID"*, anziché:
"In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l'interessato può inoltrare una segnalazione utilizzando il seguente link: [Fornire il riferimento del Sito AgID];"

leggasi:

*"In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l'interessato può inoltrare una segnalazione utilizzando **la modalità indicata nel sito istituzionale di AgID**";*

- in corrispondenza dell'ultima pagina del modello, laddove la numerazione di pagina indica:

"Pagina 4 di 5"

leggasi:

*"Pagina 4 di **4**".*

3. di rettificare il *"Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis della legge n. 4/2004 e successive modifiche"* adottato con Determinazione n.117 del 26.04.22, come di seguito indicato:

- all'articolo 1, comma 2 del Regolamento, anziché:
"Le verifiche sull'accessibilità svolte ai sensi del presente Regolamento tengono in considerazione le norme di legge applicabili e le fonti sotto indicate e successive modifiche o integrazioni:
a) Linee guida per i soggetti erogatori di cui all'art. 3 comma 1-bis, Legge 9 gennaio 2004 n. 4
d) norma tecnica europea armonizzata: EN 301 549 vigente"

leggasi:

Le verifiche sull'accessibilità svolte ai sensi del presente Regolamento tengono in considerazione le norme di legge applicabili e le fonti sotto indicate e successive modifiche o integrazioni:

a) Linee guida per i soggetti erogatori di cui all'art. 3 comma 1-bis, Legge 9 gennaio 2004 n. 4

b) norma tecnica europea armonizzata: EN 301 549 vigente”.

- all'articolo 2, comma 1 del Regolamento, anziché:

“Il presente Regolamento è adottato per l’attuazione dell’art. 9 bis della Legge 4/2004 e disciplina i procedimenti di verifica e sanzionatori relativi ai servizi offerti al pubblico dai Soggetti erogatori privati attraverso siti web o applicazioni mobili.”

leggasi:

*“Il presente Regolamento è adottato per l’attuazione **dell’art. 9 comma 1-bis** della Legge 4/2004 e disciplina i procedimenti di verifica e sanzionatori relativi ai servizi offerti al pubblico dai Soggetti erogatori privati attraverso siti web o applicazioni mobili.”*

- all'articolo 5, comma 2, lettera d) del Regolamento, anziché:

“d. l’indicazione dei termini di conclusione del procedimento, di cui all’Art. 7”;

leggasi:

*“d. l’indicazione dei termini di conclusione del procedimento, di cui **all’Art. 8**”;*

- all'articolo 8, comma 2, anziché:

“Nel caso in cui la verifica si concluda con la diffida ad adempiere di cui all’articolo 13, il termine per la conclusione della successiva verifica è di 30 giorni, decorrenti dal termine per adempiere.”

leggasi:

*“Nel caso in cui la verifica si concluda con la diffida ad adempiere di cui **all’articolo 14**, il termine per la conclusione della successiva verifica è di 30 giorni, decorrenti dal termine per adempiere.”*

- all'articolo 12, comma 1 anziché

Le “Non Conformità” sono irregolarità o violazioni della Legge N.4/2004 e delle norme attuative o correlate, classificate secondo livelli di gravità crescente, tenendo conto dell’entità del mancato rispetto dei requisiti di accessibilità dati dalla norma tecnica armonizzata EN 301549 vigente;

leggasi:

Le “Non Conformità” sono irregolarità o violazioni **derivanti dal mancato rispetto dei requisiti di accessibilità dati dalla norma tecnica armonizzata UNI CEI EN 301549 vigente, richiamate dalle Linee Guida dei siti web e delle applicazioni mobili da parte di soggetti erogatori art. 3 comma 1-bis.**

- all'articolo 12, comma 2, anziché:

“Il Soggetto erogatore comunica tempestivamente eventuali circostanze dipendenti da terzi, o determinate da situazioni di particolare complessità, che impediscono l’adozione di una o più azioni correttive entro i termini massimi indicati all’Art. 12, comma 2, specificando altresì il nuovo termine massimo entro il quale si impegna a completare tali azioni. Valutata la proposta, il Responsabile del procedimento può concedere una proroga per l’attuazione delle azioni correttive, contestualmente sospendendo i termini di conclusione del procedimento.”

leggasi:

*“Il Soggetto erogatore comunica tempestivamente eventuali circostanze dipendenti da terzi, o determinate da situazioni di particolare complessità, che impediscono l’adozione di una o più azioni correttive entro i termini massimi indicati **nel rapporto di verifica**, specificando altresì il nuovo termine massimo entro il quale si impegna a completare tali azioni. Valutata la proposta, il Responsabile del procedimento può concedere una proroga per l’attuazione delle azioni correttive, contestualmente sospendendo i termini di conclusione del procedimento.”*

- all'articolo 13, comma 1, anziché:

“il Responsabile del Procedimento, esaminati gli atti e il rapporto di cui all’art 10 dispone l’archiviazione del procedimento nei seguenti casi:”

leggasi:

*“Il Responsabile del Procedimento, esaminati gli atti e il rapporto di cui **all’art 11** dispone l’archiviazione del procedimento nei seguenti casi:”;*

- all'articolo 13, comma 1, lettera b anziché:

“b. nel caso di cui all’art. 10, all’esito positivo della successiva verifica effettuata da AGID”;

leggasi:

*“b. nel caso di cui **all’art. 11**, all’esito positivo della successiva verifica effettuata da AGID”;*

- all'articolo 14 comma 1, anziché:

“Ove a seguito dell’istruttoria il Responsabile della Direzione ravvisi violazioni della Legge 4/2004, esaminati gli atti e il rapporto di verifica di cui all’Art. 10, notifica al Soggetto erogatore la diffida a eliminare le infrazioni, fissando un termine per adempiere.”,

leggasi:

*“Ove a seguito dell’istruttoria il Responsabile della Direzione ravvisi violazioni della Legge 4/2004, esaminati gli atti e il rapporto di verifica di cui **all’Art. 11**, notifica al*

*Soggetto erogatore la diffida a eliminare le **Non conformità**, fissando un termine per adempiere.”;*

- all’articolo 14 comma 2, anziché

“Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Responsabile della Direzione procede con una nuova verifica ed emette un provvedimento di archiviazione del procedimento ove accerti che il Soggetto erogatore ha eliminato le infrazioni”.

leggasi:

*“Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Responsabile della Direzione procede con una nuova verifica ed emette un provvedimento di archiviazione del procedimento ove accerti che il Soggetto erogatore ha eliminato le **Non conformità**.
“*

- all’articolo 14 comma 3, anziché:

“Il Soggetto erogatore comunica tempestivamente, e comunque non oltre il termine massimo indicato nella diffida di cui al comma 1, eventuali circostanze dipendenti da terzi, o determinate da situazioni di particolare complessità, che impediscono l’adozione di una o più azioni correttive entro i termini massimi indicati all’Art. 12, comma 2, specificando altresì il nuovo termine massimo entro il quale si impegna a completare tali azioni. Valutata la proposta il Responsabile del procedimento può concedere una proroga per l’attuazione delle azioni correttive, contestualmente sospendendo i termini di conclusione del procedimento.”

leggasi:

*“Il Soggetto erogatore comunica tempestivamente, e comunque non oltre il termine massimo indicato nella diffida di cui al comma 1, eventuali circostanze dipendenti da terzi, o determinate da situazioni di particolare complessità, che impediscono l’adozione di una o più azioni correttive entro i termini massimi indicati **nel rapporto di verifica**, specificando altresì il nuovo termine massimo entro il quale si impegna a completare tali azioni. Valutata la proposta il Responsabile del procedimento può concedere una proroga per l’attuazione delle azioni correttive, contestualmente sospendendo i termini di conclusione del procedimento.”*

- all’articolo 15, comma 1, anziché:

“Nel caso indicato all’Art. 13 comma 4 il Responsabile dell’Ufficio Legale in qualità di responsabile della fase sanzionatoria o altro funzionario del Servizio Sanzioni dallo stesso nominato responsabile della fase sanzionatoria provvede a contestare al Soggetto erogatore la violazione amministrativa con atto che contiene”;

leggasi:

*“Nel caso indicato **all’Art. 14 comma 4** il Responsabile dell’Ufficio Legale in qualità di responsabile della fase sanzionatoria o altro funzionario del Servizio Sanzioni dallo stesso*

nominato responsabile della fase sanzionatoria provvede a contestare al Soggetto erogatore la violazione amministrativa con atto che contiene”;

- all’articolo 16, comma 1, anziché:

“Nel caso in cui, ai sensi dell’Art. 14, il Soggetto erogatore richieda di essere sentito, l’audizione è fissata entro 30 giorni dalla richiesta. La nota di convocazione, inviata con un preavviso di almeno 7 giorni, indica la data ed il luogo dell’audizione, che potrà essere svolta anche in videoconferenza, secondo parametri di collegamento indicati nella stessa nota di convocazione. In tale eventualità, il termine per l’adozione del provvedimento finale è sospeso per il periodo compreso tra la data di convocazione dell’audizione e la data di espletamento. Dell’audizione è redatto apposito verbale che riporta le eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto erogatore”;

leggasi:

*“Nel caso in cui, ai sensi **dell’Art. 15**, il Soggetto erogatore richieda di essere sentito, l’audizione è fissata entro 30 giorni dalla richiesta. La nota di convocazione, inviata con un preavviso di almeno 7 giorni, indica la data ed il luogo dell’audizione, che potrà essere svolta anche in videoconferenza, secondo parametri di collegamento indicati nella stessa nota di convocazione. In tale eventualità, il termine per l’adozione del provvedimento finale è sospeso per il periodo compreso tra la data di convocazione dell’audizione e la data di espletamento. Dell’audizione è redatto apposito verbale che riporta le eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto erogatore”;*

- all’articolo 17, comma 2, anziché:

“Il Direttore Generale con provvedimento motivato dispone la conclusione del procedimento o l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, come indicato nell’articolo 9 comma 1 bis della L. 4/2004, sulla base della gravità della valutazione e dei danni provocati all’utenza, tenuto conto di quanto indicato all’art. 14 c.1 a) e tenendo altresì conto degli ulteriori criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/1981.”,

leggasi:

*“Il Direttore Generale con provvedimento motivato dispone la conclusione del procedimento o l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, come indicato nell’articolo 9 comma 1 bis della L. 4/2004, sulla base della gravità della valutazione e dei danni provocati all’utenza, tenuto conto di quanto indicato **al precedente art. 15 comma 1 lett a)** e tenendo altresì conto degli ulteriori criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/1981.”;*

- all’articolo 17, comma 4, anziché:

“Il Direttore Generale dichiara l’estinzione del procedimento nel caso in cui il Soggetto erogatore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 14, comma 1 lettera a.”,

leggasi:

*“Il Direttore Generale dichiara l’estinzione del procedimento nel caso in cui il Soggetto erogatore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi **dell’art. 15**, comma 1 lettera a.”*

4. di confermare nel resto del testo, quanto approvato con la determinazione n.117/2022.
5. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del testo corretto.

Roma,

ing. Francesco Paorici